



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 304/20
R.G. N. 242/19
CRON. N.

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dr. Giovanna Guarino

Presidente

dr. Stefania Basso

Consigliere rel.

dr. Gabriella Gentile

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
17.01.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 242/19 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ARTEDILE 2000 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Conforti e Michele Romaniello con i quali
elettivamente domicilia in Aversa alla via Giovanbattista Vico n. 7

Appellante

E

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale
rappresentante pro-tempore in proprio e n.q. di mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e
difeso dall'avvocato Carmen Moscariello con domicilio eletto in Napoli alla via De Gasperi n. 55

Appellato

E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI in persona del suo
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con
cui elettivamente domicilia ex lege in Napoli alla via Diaz n. 8

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, la società odierna appellante chiedeva al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 37120170014293417000 e del verbale unico di accertamento dell'ispettorato Territoriale di Napoli n. 2015012285/T01 del 13.02.2017 e n. 2015012285/DDI del 13.02.2017 redatto a seguito di un accertamento ispettivo per presunte omissioni di contributi previdenziali in materia edilizia relativamente al periodo 01.01.2012 al 30.09.2016 e per l'accertamento della insussistenza di alcun debito della società nei confronti dell'I.N.P.S. A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 2 L. 689/1981, della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 124/2004, posto che i verbali ispettivi non erano stati notificati entro 90 giorni dall'accesso ispettivo; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 124/2004 e della circolare del Ministero del Lavoro del 20.04.2016, non avendo l'Istituto provveduto alla iscrizione del credito in ruoli resi esecutivi nei termini di decadenza di cui agli artt. 25 e 36 del D.Lgs. 46/1999; la genericità delle contestazioni; la mancanza di una diffida ad adempiere e, dunque, la violazione dell'art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 124/2004; l'assenza di qualsivoglia motivazione in merito all'accertamento di una differenza imponente; l'erronea valutazione della tipologia di rapporti di lavoro intercorsi con alcuni lavoratori. Si costituiva l'I.N.P.S., in uno con la S.C.C.I. S.p.A. che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione.

Si costituiva, altresì, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli, che eccepiva l'inammissibilità nei propri confronti dell'impugnativa per carenza di legittimazione passiva, carenza di interesse ad agire e inammissibilità dell'accertamento negativo del credito.

Il giudice decideva la causa rigettando l'opposizione e condannando l'opponente al pagamento delle spese processali liquidate in € 45.000,00.

Avverso tale decisione (sent. n. 8198/2018 del 12.12.2018) proponeva appello l'ARTEDILE con ricorso del 04.02.2019 chiedendone la riforma sulla base di varie ed articolate argomentazioni.

Si sono regolarmente costituiti tanto l'Istituto che l'Ispettorato appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello rimarcandone l'infondatezza.

All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.



2

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

La prima doglianza dell'appellante attiene alla nullità dei verbali ispettivi che non sarebbero stati notificati nei 90 giorni dall'accesso ispettivo, eccezione già sollevata in primo grado.

Va, al riguardo, precisato che la declaratoria di nullità delle ordinanze-ingiunzioni consegue al mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento o meglio del verbale di contestazione, poichè l'accertamento inerisce al completo rilevamento di fatti e circostanze integranti l'illecito amministrativo, oggetto quindi della successiva contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, da notificarsi nei termini ivi previsti (V. Cass. lav. n. 865 del 2/2/1999, secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 14, non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa). Sul punto la Suprema Corte più volte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi - oggettivi e soggettivi - dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie (v Cass. I civ. n. 6408 del 15/07/1996, Cass. nn. 2926 e 9544 del 1994, n. 7792 del 23/08/1996, n. 7805 del 23/08/1996, n. 7795 del 23/08/1996 ed altre). Ancor più recentemente, è stato confermato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione,



3

decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. lav. n. 7681 del 2/4/2014 . Conforme a Cass. n. 8456 del 2006). E parimenti, secondo Cass. I civ. n. 14678 del 6/6/2018, in tema di illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione decorre dall'accertamento della violazione, il quale non coincide "sic et simpliciter" con la generica ed approssimativa percezione del fatto e l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti al fine di individuare gli elementi costitutivi delle eventuali violazioni (ciò che è stato ancora una volta ribadito da Cass. n. 27903/2019).

Nel caso in esame, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice, il verbale relativo al primo accesso è del 21.09.2016, verbale seguito da un ulteriore verbale interlocutorio del 18.10.2016 e successivamente dal verbale del 13.02.2017. Dunque, il dies a quo da prendere in considerazione è proprio quest'ultimo. Va, infatti, considerato il periodo oggetto dell'ispezione (gli ultimi cinque anni dal 2012 al 2016), l'analisi della documentazione in possesso dell'impresa ed il necessario confronto tra quest'ultima e gli archivi informatici dell'I.N.P.S., nonché la mancata collaborazione da parte del legale rappresentante della società (nel verbale, che fa fede fino a querela di falso, si dà atto che al primo accesso *non è stato rinvenuto nessuno* nella sede legale della società, tanto che i verbalizzanti dovevano recarsi dal consulente del lavoro, cui fu anche consegnato il verbale del primo accesso) hanno certamente reso complessa l'attività degli ispettori, giustificando il protrarsi degli accertamenti per il periodo dal settembre 2016 al febbraio 2017. Invero, con il primo accesso, i verbalizzanti non avevano modo di accertare alcunchè non avendo trovato nessuno nella sede legale; né tanto meno nel momento successivo (ottobre 2016) avevano ottenuto la consegna di tutta la documentazione necessaria che in tale sede veniva nuovamente richiesta al Consulente (come evincibile dal verbale del 13.02.2017: *"in data 21.09.2016 gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede legale.....All'indirizzo non è stato rinvenuto nessuno pertanto gli scriventi si sono recati presso lo studio del consulente del lavoro a cui è stato consegnato il verbale di primo accesso ispettivo ... Contestualmente*

 4

è stata formalizzata una richiesta di documenti idonea all'espletamento della verifica, reiterata in seguito con il verbale interlocutorio del 18.10.2016"). Né appare convincente la tesi prospettata dall'appellante secondo cui tutte le notizie necessarie erano già desumibili dalla documentazione consegnata all'I.N.P.S., posto che il fine dell'accertamento era proprio quello di provvedere ad una comparazione tra la documentazione prodotta all'Istituto, quella in possesso dell'impresa e le dichiarazioni (assunte proprio in sede ispettiva) delle persone coinvolte (lavoratori e legale rappresentante della società). Dunque, può ritenersi che la completa visuale dei fatti sia stata raggiunta solo con il momento finale (13.02.2017) così che la notifica del verbale avvenuta in pari data è perfettamente tempestiva.

Analogamente infondata è l'ulteriore eccezione, riproposta in questa sede, circa la nullità dell'ingiunzione per la mancata notifica di una preventiva diffida ad adempiere.

Invero, premesso che alcuna norma prevede l'obbligatorietà di tale diffida, va rilevato che lo stesso verbale del 13.02.2017 la conteneva. Vi si legge, infatti:

"il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell'I.N.P.S. le inadempienze accertate, è tenuto a versare

- A titolo di contributi l'importo di € 65.817,63*
- A titolo di somme aggiuntive l'importo di € 40.050,87*

come riportato in dettaglio nei prospetti allegati

TOTALE € 105.868,50

Il versamento delle somme complessivamente dovute (omissis) dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di Mod. F24 che dovrà riportare, oltre al codice fiscale e alla denominazione aziendale, nella sezione I.N.P.S., il codice sede, la matricola I.N.P.S. e nel campo "causale contributo" il codice RC01 entro i termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale.

Nel caso in cui il versamento delle somme sopra indicate sia effettuato;

- Entro il 30° giorno dalla notifica del presente atto la posizione debitoria è definita in via amministrativa;*
- oltre il 30° giorno dalla notifica del presente atto, per ogni giorno di ritardo sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato.*

Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle

 5

somme dovute.... L'Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ed il credito sarà affidato per il recupero all'agente della riscossione".

Ancora infondata è l'ulteriore eccezione relativa alla decadenza ex D.Lvo n. 46/1999. Come giustamente sottolineato dall'Istituto appellato, la disposizione richiamata fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore fino all'anno 2010. Invero, l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, prevede che la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente. L'art. cit., infatti, stabilisce che "L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale". Ciò ha, in pratica, reso inapplicabile l'istituto della decadenza all'avviso di addebito, in mancanza di qualsivoglia iscrizione a ruolo. In ogni caso, l'avviso di addebito è stato emesso nel dicembre 2017 e quindi entro il termine di un anno dalla notifica del verbale ispettivo del febbraio 2017 (*"per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo"*). Così come alcuna decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 si è verificata posto che tale norma prevede la notifica della cartella di pagamento sia effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio: e nel caso di specie, non soltanto non è stata emanata alcuna cartella di pagamento (ma un avviso di addebito), ma oltre tutto il termine è stato rispettato.

Alcuna prescrizione si è verificata, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante: dato per pacifico che il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale, oggetto dell'accertamento e del successivo avviso di addebito sono i crediti contributivi relativi agli anni dal 2012 al 2016 e, dunque, la notifica del verbale ispettivo prima e dell'avviso dopo sono intervenuti prima del decorso del quinquennio.

Ma anche nel merito, l'appello risulta infondato.

Va rilevato al riguardo che il giudice di primo grado ha ritenuto che le contestazioni sollevate dalla società erano *"generiche e non idonee a sconfessare le risultanze ispettive"*



Ma – condividendosi sul punto quanto sostenuto dal tribunale – deve rilevarsi che si tratta di eccezioni non specifiche rispetto a quanto rilevato dagli ispettori durante l'accertamento.

della L. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è

29." (Sez. L, Sentenza n. 22314 del 03/11/2016 -Rv. 641426 -01).

Cosicchè ai fini della dimostrazione della causa delle assenze dei lavoratori della società ricorrente per escludere l'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, spetta alla società, a fronte degli esiti degli accertamenti ispettivi, fornire la prova della sussistenza delle assenze che potevano giustificare l'invocata deroga al principio dell'imponibile virtuale; infatti, avendo la società invocato fatti modificativi dell'osservanza del previsto obbligo del minimale contributivo, incombe sulla medesima l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni atte a giustificare una siffatta deroga (in termini da ultimo Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 24616/2019).

Ebbene, nel caso in esame, la società non ha fornito la prova in questione.

fatte salve le tassative ipotesi di mancanza di attività lavorativa espressamente contemplate da tale disposizione, nonchè dal D.M. 16.12.1999, che non si ravvisano nel caso concreto.

La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 29, comma primo, del decreto-legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito in legge n. 341 dell'8 agosto 1995, secondo cui: "*I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale,*

7

individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1. giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili".

Con tale disposizione viene introdotto nel settore dell'edilizia il minimale contributivo commisurato all'orario di lavoro settimanale (fermo restando il minimale giornaliero), vale a dire una disciplina speciale che, per il solo settore edile, prevede una diversa e maggiore unità di tempo – la settimana – come unità minima temporale assoggettabile a contribuzione infrazionabile; con la previsione di tassative ipotesi di esenzione, quali le assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione od interruzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni.

In ragione poi della espressa possibilità accordata all'Autorità amministrativa di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall'obbligo contributivo, non va trascurato che con Decreto ministeriale del 16 dicembre 1996, nell'esercizio della facoltà data dalla citata delega, sono stati individuati ulteriori eventi idonei a configurare la sospensione dell'obbligo contributivo (quali i permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore

 8

di [redacted], si si fuori delle causali sopra indicate, possano condurre
all' [redacted]

Age Group	Percentage
18-24	100%
25-34	98%
35-44	95%
45-54	92%
55-64	88%
65-74	82%
75-84	75%
85+	65%

(come rileva il primo giudice è pacifico in giudizio che non siano state inviate a INPS comunicazioni preventive circa una concordata sospensione del lavoro).

Va oltre tutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *"In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, conv. in L. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella*

9

della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'Inps in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. L'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese" (Cass., sez. lav. n. 5233 del 7 marzo 2007).

Trattandosi di un'interpretazione che privilegia la "ratio", sopra enunciata, costituzionalmente orientata della norma in esame, va qui richiamato il coerente, persuasivo e conseguente approdo della Suprema Corte, che sulla stessa scia ha precisato che *"Tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dall'art. 29 del D.L. n. 244, del 1995, convertito in legge n. 341, del 1995, e dal d.m. 16 dicembre 1996, da considerare tassative, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, purché preventivamente comunicate agli enti previdenziali in modo da consentirne gli opportuni controlli.*

Con tale pronunzia, la Suprema Corte, rilevata la presenza di opinioni divergenti nella stessa giurisprudenza di legittimità, ed è commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta, se superiore al minimale contributivo; che nel rapporto tra regola ed eccezione, si deve tener presente che nella corrispondenza fra retribuzione corrisposta e contribuzione opera un limite inferiore (il minimale contributivo), che assume analogo carattere di norma generale nell'ambito dell'ordinamento previdenziale sia pensionistico, sia infortunistico; che di conseguenza le eccezioni alla regola del minimale contributivo sono di stretta interpretazione; che la regola stessa si riferisce a tutte le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, e cioè sia



alle prestazioni ad orario inferiore a quello normale stabilito dai contratti collettivi nazionali, sia alla sospensione totale della prestazione.

L'elemento comune di tutte le ipotesi sopra elencate è il carattere oggettivo e verificabile della riduzione o sospensione dell'attività: la determinazione tramite legge, decreto ministeriale o contratto collettivo intende dare certezza delle ipotesi escluse dall'obbligo contributivo, per ragioni di garanzia del gettito in un settore, come quello dell'edilizia, soggetto ad estrema variabilità della prestazione lavorativa dei singoli, che comporta estrema difficoltà di controllo dell'effettività della prestazione stessa; le ipotesi escluse non sono legate all'esistenza o meno dell'obbligo retributivo.

La conseguenza del carattere tassativo delle eccezioni alla regola conduce necessariamente ad escludere che accordi individuali di sospensione dell'attività, al di fuori delle causali sopra indicate e della loro oggettiva verificabilità, possano comportare l'esonero dall'obbligo del minimale contributivo.

Cosicchè, se è possibile, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 DL 244/1995, (secondo il criterio del trattamento normativo eguale di situazioni eguali e di ragionevolezza) che ne privilegi la ratio, affermare che l'esenzione dall'obbligo del minimale contributivo riguardi anche i casi di sospensione dell'attività aziendale nelle imprese edili minori, per le quali non è previsto l'intervento della cassa integrazione guadagni (Cass. 12624/2008, sopra citata), deve però ritenersi che tali sospensioni, totali o parziali della prestazione lavorativa, debbano essere preventivamente pattuite fra le parti e contestualmente comunicate all'INPS, in modo da essere comunque eventi oggettivi e verificabili, nel rispetto delle citate esigenze di certezza che sorreggono la regola del minimale contributivo.

Da ciò deriva che, ai fini dell'applicazione del minimale contributivo, a nulla rilevano le modalità di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa, se non appositamente comunicate all'Ente previdenziale da parte del datore di lavoro; comunicazione che, nel caso concreto, non è avvenuta.

Del tutto insussistente risulta, dunque, l'asserita invalidità del verbale di ispezione per contraddittorietà ed illogicità, in quanto dal contenuto del verbale è del tutto evidente la

 11

coerenza e logicità tra presupposti di fatto, ragioni giuridiche e risultanze istruttorie poste a base della motivazione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990.

Nel caso di specie, l'ispettore verbalizzante, riscontrate le differenze retributive ha provveduto all'addebito della relativa contribuzione omessa, non tenendo conto delle assenze ingiustificate al lavoro, siccome qualificate come ferie ma rilevate in misura superiore a quanto previsto dal CCNL o illegittime siccome ferie non maturate. Viceversa, la società non ha provato la corretta quantificazione della contribuzione versata, né ha superato la contestazione degli ispettori rispetto alle ferie ingiustificate dei dipendenti, considerato che, tra la documentazione prodotta in giudizio, non vi è nulla che possa sostenere quanto dedotto. Infatti, i modelli DM10/M e UNILAV dimostrano soltanto il versamento dei contributi quantificati dal datore di lavoro, ma in misura parametrata alla retribuzione corrisposta ai dipendenti e quindi in misura inferiore a quanto accertato dagli ispettori come dovuto in applicazione della cd. *retribuzione virtuale*.

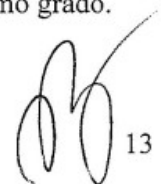
Al riguardo, va evidenziato che gli ispettori hanno rilevato che: 1) La ditta ha violato la legge 341/95, che ai fini contributivi, stabilisce che le aziende sono tenute a calcolare la contribuzione previdenziale su di una retribuzione non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiori all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL del settore edile e dal contratto integrativo provinciale di Napoli 1) La ditta non ha assolto agli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo del settore edilizia, nella sua parte economica e normativa, che prevede l'iscrizione e versamento alle Casse edili i cui accantonamenti costituiscono imponibile contributivo, per cui gli ispettori hanno effettuato l'assoggettamento contributivo degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile applicando la maggiorazione del 18,50% dovuta per ferie e gratifica natalizia ed applicando l'aliquota del 4,95%, relativa ai permessi 2) La ditta ha omesso di rispettare l'obbligo della cd. retribuzione virtuale in quanto ha omesso di indicare nel Libro Unico del Lavoro le ore/giornate di lavoro, ovvero le eventuali assenze dei dipendenti 3) La ditta ha registrato nel Libro Unico del Lavoro un numero di ferie in misura di gran lunga eccedente quanto previsto dal CCNL di categoria, ed in alcuni casi ha registrato ferie non

 12

maturate dai dipendenti 4) In conseguenza delle contestazioni innanzi indicate la ditta ha perso il diritto a godere dei benefici contributivi, ai sensi della legge 296/2006 comma 1175 che, appunto, subordina il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle normative in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 5) le date di assunzione e licenziamento ed i livelli dei lavoratori sono stati desunti dall'incrocio tra le dichiarazioni dei lavoratori, le comunicazioni di assunzione telematiche UniLav, le buste paga/Libro Unico e dagli UniEMens inviati dalla ditta. Per detti periodi è stato operato il calcolo della contribuzione "virtuale" secondo quanto stabilito dalla Legge n.341/95 (*"I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."*).

Alla luce di tali considerazioni, l'appello in parte qua va rigettato.

Ultima censura dell'appellante attiene alla misura delle spese liquidate in primo grado.



13

La censura è fondata.

Deve, al riguardo evidenziarsi che il valore della causa è pari ad € 113.149,50. Dunque, va applicato il D.M. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra i € 52.000,01 e i € 260.000,00. Considerato che non è stata svolta alcuna attività istruttoria, le spese legali – tenuto conto della fase di studio della controversia, della fase introduttiva del giudizio e della fase decisionale, dovevano essere liquidate in € 8000,00 (2340 + 1620 + 3950) risultando la somma di € 45.000,00 liquidata dal giudice di primo grado del tutto incongrua.

L'appello va, dunque, accolto in parte qua.

Le spese di lite di questo grado di giudizio con l'I.N.P.S. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La posizione marginale dell'Ispettorato in uno con la imprecisa e quasi inconsistente difesa articolata in questo grado di appello, inducono alla integrale compensazione delle spese con tale parte.

P.Q.M.

La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma condanna ARTEDILE S.r.l. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 8000,00 in favore dell'I.N.P.S. Condanna ARTEDILE S.r.l. al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 9515,00 in favore dell'I.N.P.S. Compensa le spese del grado con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli.

Napoli 17.01.2020

Il Consigliere est.

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino

